

DISCIPLINARE INTERNO PER L'USO DELLE VIDEOCAMERE OPERATIVE INDIVIDUALI (BODYCAM)

ART. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente disciplinare ha lo scopo di definire il contesto di utilizzo delle microvideocamere operative individuali, - da ora in avanti denominate bodycam – presso il Comando della Polizia Provinciale di Lecco per l'espletamento delle funzioni d'istituto.
2. Il documento descrive:
 - a. La tipologia di strumentazione in uso
 - b. I soggetti e i ruoli coinvolti nel processo di utilizzo dei dispositivi
 - c. I diritti e i doveri dei soggetti coinvolti
3. Ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi in questione.
4. Il trattamento dei dati personali effettuato tramite bodycam rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo 679/2016, nonché della Direttiva europea n. 680/2016.
5. La finalità perseguita è di tipo istituzionale, ed in particolare quella di documentare situazioni di particolari criticità nell'ambito dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, della prevenzione, accertamento e repressione dei reati, della tutela della sicurezza urbana ed ambientale nonché l'incolumità delle persone.
6. L'utilizzo dei dati personali acquisiti per le finalità indicate non necessita di consenso degli interessati; questi ultimi dovranno comunque essere sempre informati sul trattamento dei loro dati, salvo specifiche situazioni in cui detta informazione non possa essere rilasciata. Laddove possibile, l'operatore dovrà dunque avvisare dell'inizio della registrazione.
7. L'onere di informazione del Titolare è rivolto anche agli operatori autorizzati alle riprese, relativamente al trattamento dei loro dati personali.
8. Il trattamento effettuato dal Comando della Polizia Provinciale di Lecco risponde altresì ai principi di pertinenza, necessità, proporzionalità e non eccedenza. Verranno sempre raccolti esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite dall'Ente.

ART. 2 – Definizioni

1. All'interno del presente documento si definiscono:
 - a. Operatori: sono i soggetti designati per l'utilizzo delle bodycam sul territorio.
 - b. bodycam: sono le microvideocamere portatili in dotazione ad operatori durante interventi sul territorio, che possono essere attivate in caso di necessità secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.
 - c. RGPD: è il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).
 - d. Numero seriale: si tratta di un numero identificativo associato a componenti dell'infrastruttura tecnologica e debitamente annotato su un registro, al fine di identificare univocamente il componente.

ART. 3 – Descrizione dell’infrastruttura tecnologica

1. L’infrastruttura tecnologica oggetto del presente disciplinare si compone di dispositivi di acquisizione immagini e di strumenti di elaborazione e memorizzazione delle stesse.
2. Le bodycam sono fornite in dotazione ad operatori appositamente designati per il loro utilizzo, che acquisiscono videoriprese in caso di attivazione. Sono dotate di un indicatore luminoso che ne indica l’operatività e contengono al loro interno una memoria per l’acquisizione delle registrazioni.
3. Le bodycam sono dotate di un numero seriale. I numeri seriali dei dispositivi, devono essere registrati.
4. La memorizzazione dei dati nelle bodycam avviene in maniera cifrata, al fine di impedire l’accesso alle immagini da parte di soggetti non autorizzati in caso di furto o smarrimento.
5. ... *omissis* ...

ART. 4 – Titolare, Supervisore e autorizzati del trattamento

1. La Provincia di Lecco è Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo delle microcamere, come previsto dal vigente Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza.
2. Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale di Lecco assume il ruolo di Supervisore del trattamento dei dati personali rilevati. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, per i relativi obblighi e doveri connessi al ruolo si rinvia a quanto già previsto nel Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza.
3. Autorizzati del trattamento e quindi autorizzati ad utilizzare le microcamere, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, sono i soggetti specificamente indicati dal Supervisore del trattamento, in servizio presso il Corpo di Polizia Provinciale di Lecco.
4. I soggetti autorizzati a riversare e visionare le immagini registrate dai predetti dispositivi devono essere diversi da coloro che hanno acquisito le immagini in ripresa.

ART. 5 - Conferimento e riconsegna dei dispositivi

1. Le bodycam sono assegnate agli operatori designati dagli Ufficiali del Corpo di Polizia Provinciale tramite ordine di servizio, specifico o generale in caso di attribuzione continuativa di un dispositivo ad un unico soggetto.
2. Al momento della presa in carico, l’operatore deve annotare su apposito registro il giorno, l’orario, il numero seriale della bodycam e i propri estremi identificativi con relativa sottoscrizione. L’operatore al momento della presa in carico deve verificare che la memoria sia stata adeguatamente svuotata.
3. Al momento della riconsegna, l’operatore deve annotare e sottoscrivere su apposito registro l’ora e la data della riconsegna del dispositivo preventivamente identificato al momento della presa in carico. Deve anche annotare eventuali registrazioni effettuate tramite il dispositivo, descrivendo le circostanze che hanno reso necessario il suo utilizzo, eventuali osservazioni, senza riportare dati personali che possano consentire l’identificazione di soggetti coinvolti in tali circostanze. In caso di necessità, l’operatore dovrà redigere apposito rapporto riservato.
4. ... *omissis* ...

ART. 6 – Utilizzo dei dispositivi sul territorio e modalità di trattamento dei dati

1. L’utilizzo dei dispositivi deve essere finalizzato per l’eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza, ed in ogni caso in situazioni ben identificate dal presente disciplinare.

2. L'operatore è tenuto a rispettare il principio di pertinenza e non eccedenza, limitandosi ad attivare la funzione di registrazione del dispositivo esclusivamente nei casi in cui sia strettamente necessario, in una delle seguenti circostanze:
 - a. in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al compimento delle "attività di pubblica sicurezza", senza alcuna possibilità di utilizzare il sistema per l'acquisizione e utilizzo delle registrazioni in funzione probatoria dell'accertamento di illeciti amministrativi;
 - b. in luoghi pubblici o aperti al pubblico nonché in luoghi privati, al compimento delle "attività di polizia giudiziaria" (es. arresto d'iniziativa in flagranza di reato, resistenza e fuga del sospettato di reato, perquisizioni e sequestri d'iniziativa o delegati, esecuzione di misura cautelare delegata dall'A.G., altre circostanze legittimanti l'uso di mezzi di coazione fisica), per la possibile acquisizione delle registrazioni quale indizio o fonte di prova dell'eventuale reato tentato o consumato;
 - c. in tutte le situazioni di ipotetica insorgenza di tangibili situazioni di pericolo, di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica;
 - d. in caso di pericolo imminente per persone e/o cose o di insorgenza di situazioni di criticità che legittimino l'operazione di acquisizione, ivi compresa l'incolumità dell'agente di polizia.
3. A meno che la particolare gravità delle circostanze non lo consenta, l'operatore è tenuto ad informare verbalmente i soggetti che verranno ripresi dell'avvio della registrazione.
4. L'operatore interromperà la registrazione quando non dovessero più sussistere le circostanze che hanno portato ad attivarla.
5. L'operatore che ha in dotazione i dispositivi non può effettuare operazioni di modifica, cancellazione e duplicazione delle immagini raccolte.
6. Ogni bodycam è provvista di un sistema di buffering "pre-evento" che permette la registrazione dell'evento a partire da 90 secondi prima della messa in funzione delle telecamere stesse.
7. I dati personali oggetto di trattamento devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità descritte. L'uso difforme dei dispositivi rispetto a quanto indicato dal presente disciplinare non è consentito.
8. In caso di registrazione di riprese in occasione di situazioni di presunto pericolo per gli operatori, per l'ordine e la sicurezza pubblica o per l'accertamento di reati poi non concretizzatosi, le immagini registrate dovranno essere tempestivamente cancellate, non più tardi di 24 ore, fatti salvi specifici impedimenti organizzativi dettati da turnazioni, festività o chiusura di uffici o esercizi: in questi casi la cancellazione avverrà il primo giorno utile, in quanto il loro ulteriore trattamento risulta non conforme ai principi di non eccedenza e pertinenza.
9. ... *omissis* ... Le immagini verranno crittografate per permetterne la conservazione a norma.

ART.7 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, il Supervisore provvederà a disporre la comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi ed idonei supporti. Nel caso si tratti di fatti di rilievo penale, delle operazioni di registrazione e della conseguente acquisizione dei dati, si darà formalmente atto ai sensi degli artt. 348, 354 e 357 del c.p.p.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo, previa apposita istanza scritta e motivata indirizzata al Supervisore, possono accedere ed eventualmente estrarre copia:
 - a. gli organi di Polizia Giudiziaria per l'espletamento delle relative indagini, previa identificazione e autorizzazione scritta del Pubblico Ministero.
 - b. gli organi di Pubblica Sicurezza, previa identificazione e autorizzazione scritta dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

ART. 8 - Conservazione dei dati

1. ... *omissis* ...
2. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità indicate, e comunque entro i termini di legge in tema di conservazione, dopo di che verranno automaticamente cancellati, fatte salve eventuali esigenze di indagine, accertamento dell'Autorità Giudiziaria o altre fattispecie definite da norma di legge o di regolamento e nei limiti da esse indicate: in tali circostanze ogni attività svolta ulteriormente costituirà un trattamento autonomo e non correlato a quelli oggetto del presente disciplinare.
3. In ogni caso ogni esigenza che impone la conservazione dei dati oltre al periodo previsto di legge dovrà essere debitamente motivato e documentato.

ART. 9 – Accesso, estrazione e comunicazione dei dati raccolti

1. ... *omissis* ...
2. E' consentita l'estrazione di copia dei dati acquisiti, nonché il riversamento su supporto digitale o analogico, nei casi previsti dalla legge, ai fini della difesa di un diritto o del riscontro ad un'istanza di accesso, o su specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. E' fatta salva la comunicazione dei dati richiesti, in conformità della legge, da Forze di Polizia, dell'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza e altri enti ai sensi dell'art. 58 comma 2 Codice della Privacy per finalità di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
3. Qualora risulti necessaria l'estrapolazione di tracce di registrazione ai fini dell'acquisizione di indizi o fonti di prova di condotte costituenti reato, un soggetto autorizzato cura l'estrazione forense del flusso video/audio utile alla ricostruzione dei fatti per motivi di polizia giudiziaria, con protezione crittografica di appositi algoritmi Hash, da allegare alla comunicazione di notizia di reato.
4. Le registrazioni estratte devono essere conservate in maniera tale da garantirne l'accesso esclusivamente a soggetti preventivamente autorizzati. I supporti digitali o analogici su cui vengono riversati i dati devono essere custoditi in sicurezza.
5. La comunicazione dei dati a soggetti terzi può essere fatta solamente se prevista da norma di legge o regolamento. La comunicazione verrà effettuata a seguito di specifica autorizzazione del Supervisore o di un soggetto delegato, a seguito di richiesta scritta e motivata sottoscritta da un richiedente preventivamente identificato, per la quale sono state verificate adeguate circostanze motivanti la comunicazione.
6. Tutte le comunicazioni effettuate devono essere annotate in un registro ad accesso riservato conservato dal Supervisore o da soggetto da quest'ultimo delegato.

ART. 10 – Gestione delle dotazioni tecnologiche

1. Tutte le componenti tecnologiche relative all'infrastruttura in uso (bodycam) devono essere appositamente associate ad un numero univoco seriale e catalogate in un registro.
2. Sul registro di cui al punto precedente va memorizzata l'eventuale dismissione delle componenti. Prima di essere smaltite, i dati ivi contenuti devono essere resi inaccessibili tramite formattazione a basso livello o distruzione fisica dei supporti.
3. Le componenti possono essere sottoposte ad interventi di carattere manutentivo esclusivamente da parte di personale autorizzato, o soggetti esterni di cui il titolare si può avvalere in qualità di responsabile del trattamento.

ART. 11 – Diritti e doveri dei soggetti coinvolti

1. Tutto il personale coinvolto nel processo di acquisizione, riversamento, estrazione, registrazione e comunicazione dei dati deve essere specificamente autorizzato ed opportunamente istruito all'utilizzo degli strumenti in dotazione.
2. Tutte le attività descritte al punto precedente comportano inevitabilmente anche il trattamento dei dati del personale operante, quindi questo dovrà essere adeguatamente informato ai sensi di legge.
3. Tali dispositivi non potranno essere utilizzati per esercitare alcun tipo di controllo a distanza sui dipendenti, ai sensi della Legge 300/1970; il loro utilizzo è subordinato ad apposito accordo con le organizzazioni sindacali.
4. Gli operatori devono frequentare specifiche sessioni formative sul corretto utilizzo dei dispositivi e delle circostanze per le quali è consentita l'attivazione.
5. L'utilizzo delle bodycam deve essere soggetto ad adeguate forme di informazione per la popolazione ai sensi della normativa vigente. Inoltre, gli operatori sono tenuti ad informare verbalmente i soggetti che verranno ripresi dell'avvio della registrazione, fatte salve particolari circostanze di rilevante gravità o rischio.

ART. 12 – Diritti degli interessati

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ART. 13 – Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla Ditta produttrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. La Ditta produttrice fornirà altresì le caratteristiche fisiche delle microcamere e la descrizione del loro funzionamento.
2. Vanno comunque assicurate tutte le misure di sicurezza obbligatorie per legge, anche dal punto di vista penalistico.
3. In caso di violazione dei dati, verrà applicata la procedura relativa al Data Breach adottata dall'Ente.

ART. 14 – Ulteriori misure da adottare per i dati video-ripresi

1. Il monitor nel quale potranno essere visualizzate le immagini registrate è collocato in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Supervisore e degli autorizzati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto del trattamento stesso; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate sulle bodycam, le stesse vengono custodite, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, accessibile solo dal Supervisore e da soggetti debitamente autorizzati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate in modo tale da non rendere in alcun modo intellegibili i dati cancellati; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto fisicamente in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - a. al Supervisore ed agli autorizzati dello specifico trattamento;
 - b. ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - c. agli amministratori di Sistema della Provincia di Lecco e ai soggetti che svolgono attività manutentive sulle apparecchiature nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione.
7. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" ... *omissis* ..., nel quale sono riportati ad opera degli autorizzati:
 - d. la data e l'ora dell'accesso;
 - e. l'identificazione di soggetti terzi titolati ad accedere ai dati;
 - f. i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - g. gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - h. le eventuali osservazioni dell'autorizzato;
 - i. la sottoscrizione del medesimo.
8. E' severamente vietato l'uso improprio dei dispositivi.

ART. 15 – Rimando ad altre disposizioni normative

1. Per tutto quando non debitamente disciplinato nel presente documento si rimanda a:
 - a. Il regolamento dell'ente sulla videosorveglianza;
 - b. Il Regolamento UE 2016/679, altrimenti definito, all'interno del presente documento, RGPD;
 - c. il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e successive modifiche;
 - d. il D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali e la direttiva europea 680/2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

- e. il Provvedimento in materia di video sorveglianza del Garante Privacy dell'8 aprile 2010;
- f. le Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video adottato il 29 gennaio 2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board);
- g. il D.P.R. 15/2018;